

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 319

22° anno

14 dicembre 1979

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2800/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti . . . . . 1
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2801/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980) . . . . . 4
  
- Regolamento (CEE) n. 2802/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 8
  
- Regolamento (CEE) n. 2803/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 10
  
- Regolamento (CEE) n. 2804/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva . . . . . 12
  
- Regolamento (CEE) n. 2805/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . . 15
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2806/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74 17
  
- ★ Regolamento (CEE) n. 2807/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980 19

**Sommario (segue)**

Regolamento (CEE) n. 2808/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 2809/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 2810/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 2811/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 2812/79 della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	43

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2800/79 DEL CONSIGLIO**

del 10 dicembre 1979

**recante apertura e modalità di gestione di un massimale comunitario preferenziale per taluni prodotti petroliferi raffinati in Turchia e stabilisce una sorveglianza comunitaria sulle importazioni di tali prodotti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale<sup>(1)</sup>, la Comunità si è impegnata — in un accordo provvisorio<sup>(2)</sup> la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1980 alle condizioni previste dall'articolo 13 — a dare applicazione a determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo provvisorio, che modifica l'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato 1 del protocollo addizionale, la Comunità deve sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ad alcuni prodotti petroliferi del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Turchia, nei limiti di un contingente tariffario comunitario del volume annuo di 340 000 tonnellate; che è opportuno prevedere provvisoriamente per i prodotti in questione un adattamento delle agevolazioni tariffarie previste, consistente essenzialmente nella sostituzione del contingente tariffario comunitario con un massimale comunitario il cui volume è portato, dopo maggiorazioni successive, a 458 000 tonnellate, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolar-

mente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione raffinati in Turchia; che pertanto è opportuno assoggettare tale importazione ad un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto ricorrendo ad un tipo di gestione basato sull'imputazione sul massimale, a livello comunitario, delle importazioni dei prodotti in questione man mano che essi vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi della tariffa doganale comune non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta e particolarmente rapida collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare seguire lo stato di imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri; che tale collaborazione deve essere la più stretta possibile in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi della tariffa doganale comune qualora il massimale sia raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 i dazi della tariffa doganale comune, fermo restando l'articolo 2, sono totalmente sospesi per i sottoelencati prodotti petroliferi raffinati in Turchia, nel limite di un massimale comunitario di 458 000 tonnellate:

<sup>(1)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio o di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base :</p> <p>A. Oli leggeri :  III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi :  III. destinati ad altri usi</p> <p>C. Oli pesanti :  I. Oli da gas :  c) destinati ad altri usi</p> <p>II. Oli combustibili :  c) destinati ad altri usi</p> <p>III. Oli lubrificanti ed altri :  c) destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 (a)  d) destinati ad altri usi</p>
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :</p> <p>B. altri :  I. Propani e butani commerciali :  c) destinati ad altri usi</p>
27.12	<p>Vaselina :</p> <p>A. greggia :  III. destinata ad altri usi</p> <p>B. altra</p>
27.13	<p>Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati :</p> <p>B. altri :  I. greggi :  c) destinati ad altri usi</p> <p>II. non nominati</p>
27.14	<p>Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :</p> <p>C. altri</p>

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno stabilite dalle autorità competenti.

2. Le importazioni dei prodotti petroliferi di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

3. Le imputazioni sul massimale sono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Lo stato di utilizzazione del massimale è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate secondo le condizioni stabilite al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle importazioni effettuate in base alle summenzionate modalità, secondo la periodicità ed entro i termini indicati all'articolo 3.

#### *Articolo 2*

Dal momento in cui il massimale menzionato all'articolo 1, paragrafo 1 è raggiunto a livello comunitario,

la Commissione può ripristinare mediante regolamento, fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, un prospetto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

#### *Articolo 4*

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. HUSSEY

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2801/79 DEL CONSIGLIO**

del 10 dicembre 1979

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 e della sottovoce ex 58.01 A della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia (1980)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo complementare firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 e contenente le modifiche che in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità è necessario apportare sia all'accordo istitutivo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sia al protocollo addizionale<sup>(1)</sup>, la Comunità si è impegnata — in un accordo interinale<sup>(2)</sup> la cui validità è limitata al periodo che precede l'entrata in vigore del protocollo complementare e applicabile fino al 31 dicembre 1974, ma rinnovato per il 1980 alle condizioni previste all'articolo 13 — a mettere in applicazione determinate disposizioni del protocollo complementare in materia di scambi di merci; che ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo interinale, che modifica l'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, la Comunità deve accordare una riduzione del 75 % dei dazi doganali applicabili all'importazione di alcuni prodotti tessili delle voci 55.05 e 55.09 della tariffa doganale comune, in provenienza dalla Turchia, nei limiti di contingenti tariffari comunitari annui pari rispettivamente a 390 tonnellate per i filati di cotone e a 1 390 tonnellate per i tessuti di cotone; che il precitato articolo 6 stabilisce come segue la ripartizione dei contingenti tariffari comunitari in questione:

— per i filati di cotone:

300 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria, 40 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 40 tonnellate per il Regno Unito;

— per i tessuti di cotone:

1 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione originaria, 20 tonnellate per la Danimarca, 10 tonnellate per l'Irlanda e 360 tonnellate per il Regno Unito;

che l'articolo 14 del predetto protocollo complementare prevede una ripartizione del genere dei contingenti tariffari tra la Comunità originaria e i tre nuovi Stati membri solo fino al 1° luglio 1977; che inoltre, in seguito alla scadenza del periodo di transizione previsto all'articolo 39 dell'atto di adesione, è necessario instaurare un regime comune di gestione dei suddetti contingenti tariffari comportante in ogni caso l'apertura di un volume contingenziale unico ripartito tra tutti gli Stati membri secondo i criteri abituali e la costituzione di una unica riserva comunitaria aperta a tutti gli Stati membri;

considerando che è opportuno prevedere a titolo provvisorio e per questi prodotti un adeguamento dei vantaggi tariffari consistente in una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune e in aumenti dei volumi contingenziali; che i volumi contingenziali da aprire per il 1980 ammontano pertanto a 1 077 tonnellate per i filati di cotone e a 2 536 tonnellate per gli altri tessuti di cotone;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 dell'allegato 2 del protocollo addizionale, in connessione con l'articolo 2 dell'accordo interinale, la Comunità deve applicare, in particolare per il 1980, una riduzione parziale sui dazi applicabili nei confronti dei paesi terzi per quanto concerne i tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini (esclusi i tappeti fatti a mano) importati in provenienza dalla Turchia; che sembra inoltre opportuno migliorare detto vantaggio tariffario, a titolo provvisorio, sospendendo totalmente i dazi applicabili ai prodotti in questione entro il limite di un contingente tariffario comunitario fissato a 194 tonnellate per il 1980, ripartito secondo le stesse percentuali adottate per il 1979;

considerando che occorre garantire a tutti gli importatori in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso ai predetti contingenti e l'applicazione ininterrotta dei tassi per essi previsti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione di detti contingenti, fondato su una ripartizione fra gli Stati membri, appare atto a rispettare la natura comunitaria dei suddetti contingenti riguardo ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare quanto più esattamente possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla

<sup>(1)</sup> GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 277 del 3. 10. 1973, pag. 2.

scorta dei dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato; che malgrado l'esiguo fabbisogno di importazioni in provenienza dalla Turchia dei prodotti considerati, posto in evidenza dai dati statistici per la maggior parte degli Stati membri, conviene salvaguardare il

carattere comunitario dei contingenti tariffari in questione prevedendo la copertura del fabbisogno che si manifestasse in detti Stati membri;

considerando che, nel corso dei tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici, le importazioni dei singoli Stati membri, in provenienza dalla Turchia, hanno registrato la seguente evoluzione:

Stati membri	1976		1977		1978	
	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %	in tonnellate	in %
<i>Filati di cotone</i>						
Benelux	13 648	18,31	9 427	18,40	12 565	17,50
Danimarca	13	0,02	5	0,01	1,2	0,01
Germania	25 000	33,54	17 265	33,69	27 951	38,94
Francia	2 389	3,21	1 140	2,22	2 797	3,90
Irlanda	145	0,19	175	0,34	246,5	0,34
Italia	30 019	40,28	21 004	40,99	22 288,7	31,04
Regno Unito	3 319	4,45	2 231	4,35	5 939	8,27
Totale	74 533		51 247		70 788,4	
<i>Altri tessuti di cotone</i>						
Benelux	535	17,38	913	37,46	537	33,08
Danimarca	36	1,17	8,5	0,35	0,4	0,02
Germania	1 100	35,74	599	24,58	437	26,92
Francia	481	15,63	406	16,66	161	9,92
Irlanda	1	0,03	23	0,94	1	0,06
Italia	835	27,13	363,5	14,92	295	18,17
Regno Unito	90	2,92	124	5,09	192	11,83
Totale	3 078		2 437		1 623,4	

considerando che, tenuto conto dei suddetti elementi e della prevedibile evoluzione dei mercati dei prodotti in questione nel corso del 1980, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono essere approssimativamente stabilite come segue:

	<i>Filati di cotone</i>	<i>Altri tessuti di cotone</i>
Benelux	16,16	20,08
Danimarca	8,71	1,80
Germania	35,86	15,05
Francia	4,29	22,55
Irlanda	2,27	0,92
Italia	23,99	7,50
Regno Unito	8,72	32,10;

considerando che, per tener conto dell'incerta evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti negli Stati membri, occorre dividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo la prima parte fra gli Stati

membri e costituendo, con la seconda parte, una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro è opportuno fissare la prima parte ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente una delle sue quote iniziali effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che le singole riserve lo consentano; che tutte le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collabora-

zione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter seguire il grado di utilizzazione dei contingenti tariffari e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante di una delle quote iniziali, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari resti inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e quindi ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1980 sono aperti nella Comunità dei contingenti tariffari comunitari, applicabili ai prodotti indicati qui appresso, in provenienza dalla Turchia, entro i limiti indicati a fronte di ciascuno di essi :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)
55.05	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	1 077
55.09	Altri tessuti di cotone	2 536
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati : ex A. di lana o di peli fini, esclusi i tappeti fatti a mano	194

2. I dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente nel limite di detti contingenti tariffari.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di ogni volume indicato all'articolo 1, paragrafo 1, che ammonta a 832 tonnellate per i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, a 2 044 tonnellate per gli altri tessuti di cotone e a 159 tonnellate per i tappeti di lana o di

peli fini, è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1980 ammontano ai seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

Stati membri	N. della tariffa doganale comune		
	55.05	55.09	ex 58.01 A
Benelux	134	410	15
Danimarca	72	37	15
Germania	298	308	38
Francia	36	461	27
Irlanda	19	19	2
Italia	200	153	19
Regno Unito	73	656	43
Totale	832	2 044	159

2. La seconda parte dei singoli volumi contingenti, pari rispettivamente a 245, 492 e 35 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

#### Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 1 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, una volta esaurita una delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale.

3. Se, una volta esaurita una delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni di cui sopra, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 4*

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

*Articolo 5*

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° ottobre 1980, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1980, superi il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1980, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

*Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1980, dell'entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che sono state loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immisione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate secondo le modalità indicate al paragrafo 3.

*Articolo 8*

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputati sulle loro aliquote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

T. HUSSEY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2802/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	75,79
10.01 B	Frumento duro	102,51 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	64,95 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	67,90
10.04	Avena	77,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	88,04 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	2,01
10.07 B	Miglio	57,11 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	80,24 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	120,23
11.01 B	Farine di segala	104,67
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	172,12
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	128,98

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2803/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,  
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione  
comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modifi-  
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>,  
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai  
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal  
regolamento (CEE) n. 1659/79<sup>(3)</sup> e dai successivi rego-  
lamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei  
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,  
devono essere modificati conformemente all'allegato  
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in  
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,  
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.  
2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre  
1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	6,59	6,59	6,59
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	4,21	4,21	4,21
10.07 C	Sorgo	0	0	0	3,01
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2804/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(10)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978<sup>(11)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva ;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(12)</sup>, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti ;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi ; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi ;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 10 e l'11 dicembre 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento ;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti ; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato ; che tale importo viene fissato forfettariamente ; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.<sup>(10)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(11)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(12)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO I

## Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	3,30 <sup>(1)</sup>	27,40 <sup>(1)</sup>
15.07 A I b)	2,70 <sup>(1)</sup>	20,70 <sup>(1)</sup>
15.07 A I c)	7,80 <sup>(1)</sup>	31,90 <sup>(1)</sup>
15.07 A II a)	4,50	34,20 <sup>(2)</sup>
15.07 A II b)	18,00	61,20 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

<sup>(2)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

<sup>(3)</sup> Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

## ALLEGATO II

## Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,59	4,55
07.03 A II	0,59	4,55
15.17 B I a)	1,35	10,35
15.17 B I b)	2,16	16,56
23.04 A II	0,62	2,55

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2805/79 DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1979

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(5)</sup>, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(5)</sup> GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

—  
*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(ECU/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	59,85
11.07 A II b)	73,51
11.07 B	85,67

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2806/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2330/74**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del suddetto regolamento; che, per disporre tempestivamente e uniformemente dei dati necessari all'attuazione dell'organizzazione dei mercati, è necessario definire in modo preciso gli obblighi che incombono agli Stati membri;

considerando che l'applicazione delle misure di intervento previste dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2759/75 richiede un'esatta conoscenza del mercato; che, per poter raffrontare nelle migliori condizioni possibili i prezzi dei suini macellati, è opportuno prendere in considerazione tutte le classi importanti della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini, definita dal regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, alla fase di commercializzazione fissata dal regolamento (CEE) n. 1229/72 della Commissione<sup>(4)</sup>, e prendere in considerazione i mercati che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2762/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>; che, per quanto riguarda i prezzi dei suinetti, è necessario disporre di informazioni che consentano di valutare le prospettive del mercato, in particolare per avere un'immagine fedele della situazione del mercato conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2765/75 del Consiglio<sup>(6)</sup>, nonché per la preparazione tempestiva delle misure di intervento; che tuttavia l'Italia non è attualmente in grado di fornire tutte le informazioni in questione;

considerando che determinate quotazioni possono non pervenire alla Commissione; che è necessario evitare che una mancanza di quotazioni determini una anormale evoluzione dei prezzi del mercato calcolati dalla Commissione; che è quindi opportuno preve-

dere la sostituzione della o delle quotazioni mancanti mediante l'ultima quotazione disponibile; che, tuttavia, il ricorso all'ultima quotazione disponibile non è più possibile dopo un certo tempo senza quotazioni che fa supporre una situazione anormale sul mercato in questione;

considerando che, per ottenere un quadro il più possibile preciso del mercato, è opportuno che la Commissione disponga regolarmente di dati concernenti gli altri prodotti del settore delle carni suine nonché di altri dati che gli Stati membri possono essere indotti a conoscere;

considerando che il presente regolamento recepisce le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2330/74 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1188/77<sup>(8)</sup>; che il regolamento (CEE) n. 2330/74 può quindi essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:

- a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CEE) n. 2760/75 per 100 kg di suino macellato della classe commerciale II, nella fase di commercializzazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1229/72, sui mercati indicati nel regolamento (CEE) n. 2762/75;
- b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.

2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell'ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 136 del 14. 6. 1972, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 17.<sup>(6)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 23.<sup>(7)</sup> GU n. L 249 del 12. 9. 1974, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 138 del 4. 6. 1977, pag. 12.

*Articolo 2*

Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione una volta al mese per il mese precedente i prezzi medi del mercato dei suini macellati per le qualità commerciali da E a IV di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2760/75.

Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, le comunicazioni di cui al comma precedente sono effettuate a datare dal 1° gennaio 1983.

*Articolo 3*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano nella misura in cui ne dispongono le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:

a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;

b) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

*Articolo 4*

La Commissione elabora i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 2330/74 è abrogato.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1715/79 relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1979/1980**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2524/79 della Commissione<sup>(3)</sup> ha prorogato le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/1979 protraendo, fra l'altro, fino al 31 dicembre 1979 il termine ultimo per la consegna del vino alla distillazione; che, onde precisare che questa proroga non esclude che i produttori beneficiari possano avvalersi delle misure d'intervento per la campagna 1979/1980, occorre indicare che il periodo di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 della Commissione<sup>(4)</sup> è prorogato conseguentemente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del 31 agosto 1979 di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1715/79 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1979.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatta a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 16. 11. 1979, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 4. 8. 1979, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2808/79 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 dicembre 1979**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2415/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2750/79<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2415/79 ai dati di cui la Com-

missione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 311 del 7. 12. 1979, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	17,429
ex 12.01	Semi di girasole	18,925

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		dicembre 1979	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980	aprile 1980	maggio 1980
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone	17,429	17,459	17,840	18,011	18,011	17,660
ex 12.01	Semi di girasole	18,925	19,205	19,577	20,022	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2809/79 DELLA COMMISSIONE****del 13 dicembre 1979****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 2415/79 della Commissione, del 31 ottobre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2808/79<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale :

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.<sup>(7)</sup> GU n. L 275 dell'1. 11. 1979, pag. 43.<sup>(8)</sup> Vedi pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,505

[ECU/100 kg<sup>(1)</sup>]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		dicembre 1979	gennaio 1980	febbraio 1980	marzo 1980	aprile 1980	maggio 1980
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,505	20,856	20,856	21,066	21,066	21,417

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,48208	DM
1 ECU =	2,74362	FI
1 ECU =	39,7897	FB/Flux
1 ECU =	5,84700	FF
1 ECU =	7,72336	Dkr
1 ECU =	0,668201	£ (Irl.)
1 ECU =	0,649519	£ (GB)
1 ECU =	1 158,77	Lit

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2810/79 DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1979

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(4)</sup>, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75<sup>(6)</sup>, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU n. L 5 del 9. 1. 1975, pag. 7.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento è preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotte nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che le condizioni particolari, in materia di pagamento della restituzione per il latte scremato

in polvere utilizzato nel paese destinatario a fini di alimentazione degli animali, sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2054/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2949/78<sup>(4)</sup>.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che tali prodotti, di cui alla voce tariffaria 04.04, non beneficiano di restituzione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la zona E per i prodotti di cui alle voci 04.01, 04.02, 04.03 e 23.07 della tariffa doganale comune.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % <sup>(1)</sup> :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	5,96
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		1,78
	— le altre destinazioni		1,56
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		5,15
	— le altre destinazioni		6,38
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		7,29
	— le altre destinazioni		9,24
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		7,87
	— le altre destinazioni		10,75



Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	0720 00	63,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	0720 20	85,65
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	0720 30	94,71
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	0720 40	106,31
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	0820 00	109,07
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	0920 10	111,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	0920 30	126,49
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	0920 40	131,53
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	0920 50	149,06
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	0920 60	161,67
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	0920 70	174,28
	b) altri, ad esclusione dei prodotti contenenti farina di pesce, olio di pesce, olio di fegato di pesce e carbonato o solfato di ferro, di un tenore in peso di materie grasse (*) :		
	1. inferiore o uguale a 1,5 %	1020 00	63,00
	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	1120 10	63,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	1120 20	85,65
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	1120 30	94,71
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	1120 40	106,31
	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	1220 00	109,07
	4. superiore a 29 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	111,94
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % ed inferiore o uguale a 45 %	1320 30	126,49
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 % ed inferiore o uguale a 59 %	1320 40	131,53
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 59 % ed inferiore o uguale a 69 %	1320 50	149,06
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 69 % ed inferiore o uguale a 79 %	1320 60	161,67
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 79 %	1320 70	174,28

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :		
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 12	—
	(22) superiore a 3 %	1420 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		7,29
	— le altre destinazioni		9,24
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1420 50	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1420 60	18,15
	(33) superiore a 7,4 %	1420 70	24,37
	2. altri, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso	1520 10	18,88
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	1520 20	28,91
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 45 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :		
	(aa) inferiore a 15 % in peso, e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1620 70	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 00	7,29
	(33) superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %	1630 10	18,88
	(44) superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %	1630 20	30,45
	(55) superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	1630 30	53,13
	(66) superiore a 39 %	1630 40	91,91
	(bb) uguale o superiore a 15 % in peso e aventi tenore in peso, di materie grasse :		
	(11) inferiore o uguale a 3 %	1630 50	—
	(22) superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %	1630 60	18,15
	(33) superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %	1630 70	24,37
	(44) superiore a 8,9 %	1630 80	28,91
	2. superiore a 45 %	1720 00	104,83
	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	ex b) altri, escluso il siero di latte :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2220 00	0,6300 (*) per kg

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
04.02 (seguito)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2320 10	0,6300 <sup>(4)</sup> per kg	
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2320 20	0,8565 <sup>(4)</sup> per kg	
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2320 30	0,9471 <sup>(4)</sup> per kg	
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2320 40	1,0631 <sup>(4)</sup> per kg	
	cc) superiore a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2420 10	1,0907 <sup>(4)</sup> per kg	
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2420 20	1,2649 <sup>(4)</sup> per kg	
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	aa) inferiore o uguale a 1,5 %	2520 00	0,6300 <sup>(4)</sup> per kg	
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	0,6300 <sup>(4)</sup> per kg	
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,8565 <sup>(4)</sup> per kg	
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,9471 <sup>(4)</sup> per kg	
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	1,0631 <sup>(4)</sup> per kg	
	cc) superiore a 27 % :			
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	1,0907 <sup>(4)</sup> per kg	
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	1,2649 <sup>(4)</sup> per kg	
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
	ex a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :			
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa :			
	(aa) inferiore a 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	(11) inferiore o uguale a 3 %	2810 11	— <sup>(4)</sup> per kg	
	(22) superiore a 3 %	2810 12		
per le esportazioni verso :				
— i paesi vicini alla Comunità			0,0729 <sup>(4)</sup> per kg	
— le altre destinazioni			0,0924 <sup>(4)</sup> per kg	
(bb) uguale o superiore a 15 % in peso	2810 15	17,43 <sup>(5)</sup>		
(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	29,92 <sup>(5)</sup>		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : ex 1. inferiore o uguale a 45 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 % (ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 % 2. superiore a 45 %	2910 70  2910 76  2910 80 2910 85 2910 90 3010 00	17,43 <sup>(5)</sup>  29,92 <sup>(5)</sup>  0,3045 <sup>(4)</sup> per kg 0,5313 <sup>(4)</sup> per kg 0,9191 <sup>(4)</sup> per kg 1,0483 <sup>(4)</sup> per kg
04.03	Burro : ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale : (I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 % (II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % (III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % (IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : (I) inferiore o uguale a 99,5 % (II) superiore a 99,5 %	3110 05 3110 16 3110 22 3110 32  3210 10 3210 20	142,15 178,83 183,41 188,00  188,00 243,78
04.04	Formaggi e latticini (*) : ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere : II. altri per le esportazioni verso : — la zona B — la zona D — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — le altre destinazioni	3800 00          4000 00	129,54 15,43 — 101,03 — 23,03 114,54    16,91 63,81 57,55 83,32 94,53

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :</p> <p>II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :</p> <p>(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria 4,47</li> <li>— la zona D 8,34</li> <li>— la zona E 27,53</li> <li>— il Canada 31,13</li> <li>— la Svizzera 6,41</li> <li>— le altre destinazioni 35,31</li> </ul> <p>(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria 4,47</li> <li>— la zona D 8,34</li> <li>— la zona E 27,53</li> <li>— il Canada 31,13</li> <li>— la Svizzera 6,41</li> <li>— le altre destinazioni 35,31</li> </ul> <p>(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria 6,60</li> <li>— la zona D 12,34</li> <li>— la zona E 40,63</li> <li>— il Canada 46,06</li> <li>— la Svizzera 9,48</li> <li>— le altre destinazioni 52,22</li> </ul> <p>(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria 4,47</li> <li>— la zona D 8,34</li> <li>— la zona E 27,53</li> <li>— il Canada 31,13</li> <li>— la Svizzera 6,41</li> <li>— le altre destinazioni 35,31</li> </ul>	<p>4410 10</p> <p>4410 20</p> <p>4410 30</p> <p>4410 40</p>	<p>4,47</p> <p>8,34</p> <p>27,53</p> <p>31,13</p> <p>6,41</p> <p>35,31</p> <p>4,47</p> <p>8,34</p> <p>27,53</p> <p>31,13</p> <p>6,41</p> <p>35,31</p> <p>6,60</p> <p>12,34</p> <p>40,63</p> <p>46,06</p> <p>9,48</p> <p>52,22</p> <p>4,47</p> <p>8,34</p> <p>27,53</p> <p>31,13</p> <p>6,41</p> <p>35,31</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %	4410 50	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		12,34
	— la zona E		40,63
	— il Canada		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		52,22
	(33) uguale o superiore a 40 %	4410 60	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		18,03
	— la zona E		59,25
	— il Canada		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		76,31
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 %	4510 10	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		4,47
	— la zona D		8,34
	— la zona E		27,53
	— il Canada		31,13
	— la Svizzera		6,41
	— le altre destinazioni		35,31
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 %	4510 20	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		6,60
	— la zona D		12,34
	— la zona E		40,63
	— il Canada		46,06
	— la Svizzera		9,48
	— le altre destinazioni		52,22
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %	4510 30	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		9,67
	— la zona D		18,03
	— la zona E		59,25
	— il Canada		67,36
	— la Svizzera		13,83
	— le altre destinazioni		76,31

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 40	9,67 18,03 59,25 67,36 13,83 76,31
	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 50	11,46 21,39 70,31 79,92 16,42 90,52
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4610 00	11,46 21,39 70,31 79,92 16,42 90,52
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % : (1) Grana, Parmigiano Reggiano per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 11	146,48 120,02 145,32 110,79 146,48
	(2) Fiore Sardo, Pecorino per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 16	156,91 133,32 147,13 121,22 156,91
	(3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni	4710 22	146,48 120,02 145,32 110,79 146,48

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar :</p> <p>ex bb) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :</p> <p>(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte)</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'Austria</li> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul> <p>(dd) uguale o superiore a 39 % :</p> <p>(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— la zona D</li> <li>— la zona E</li> <li>— il Canada</li> <li>— la Svizzera</li> <li>— le altre destinazioni</li> </ul>	<p>4850 00</p> <p>5120 12</p> <p>5120 16</p> <p>5120 22</p> <p>5120 31</p>	<p>16,02</p> <p>25,22</p> <p>—</p> <p>62,14</p> <p>19,34</p> <p>106,70</p> <p>7,62</p> <p>14,25</p> <p>—</p> <p>39,86</p> <p>4,82</p> <p>41,71</p> <p>8,84</p> <p>16,52</p> <p>—</p> <p>60,91</p> <p>5,32</p> <p>68,86</p> <p>10,65</p> <p>19,88</p> <p>—</p> <p>73,76</p> <p>5,72</p> <p>83,48</p> <p>141,10</p> <p>123,63</p> <p>134,85</p> <p>42,66</p> <p>145,22</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit	5120 44	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		24,76
	— la zona D		34,81
	— la zona E		59,34
	— il Canada		86,00
	— la Svizzera		4,19
	— le altre destinazioni		97,38
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 54	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		42,29
	— la zona D		34,81
— la zona E		54,10	
— il Canada		76,54	
— la Svizzera		4,19	
— le altre destinazioni		84,28	
(44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester	5120 58		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		16,02	
— la zona D		25,22	
— la zona E		56,70	
— il Canada		88,08	
— la Svizzera		19,34	
— le altre destinazioni		99,91	
(55) ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 %	5120 59		
per le esportazioni verso :			
— la zona E		32,25	
— il Canada		37,09	
— le altre destinazioni		44,38	
(66) Feta	5120 82		
per le esportazioni verso :			
— la zona D		15,18 <sup>(7)</sup>	
— la zona E		21,17 <sup>(7)</sup>	
— il Canada		72,34 <sup>(7)</sup>	
— la Svizzera		14,51 <sup>(7)</sup>	
— la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della Penisola Arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D		90,00 <sup>(7)</sup>	
— le altre destinazioni		79,01 <sup>(7)</sup>	
(77) Colby, Monterey	5120 83		
per le esportazioni verso :			
— l'Austria		16,02	
— la zona D		25,22	
— la zona E		—	
— il Canada		88,08	
— la Svizzera		19,34	
— le altre destinazioni		99,91	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(88) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %	5120 87	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona D		25,22
	— la Svizzera		18,13
	— la zona E		80,56
	— il Canada		102,05
	— le altre destinazioni		107,00
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %	5120 92	
	per le esportazioni verso :		
	— l'Austria		24,76
	— la zona D		34,81
	— la zona E		59,34
	— il Canada		86,00
	— la Svizzera		4,19
	— le altre destinazioni		97,38
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g :		
	(a) Cottage cheese	5120 95	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		22,56
	— le altre destinazioni		—
	(b) formaggio fresco alla panna, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, superiore a 70 %	5120 98	
	per le esportazioni verso :		
	— le forze armate di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75		63,41
	— le altre destinazioni		—
	ex II. non nominati (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) :		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca :		
	(1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %	5310 05	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		31,30
	— il Canada		42,63
	— le altre destinazioni		55,10
	(2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %	5310 11	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		41,73
	— il Canada		56,84
	— le altre destinazioni		73,47
	(3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %	5310 22	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		50,63
	— il Canada		66,95
	— le altre destinazioni		92,45

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(4) uguale o superiore a 95 % per le esportazioni verso : — la zona E — il Canada — le altre destinazioni.	5310 31	58,76 75,68 107,43
23.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>ex B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali <sup>(8)</sup> :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>(3) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 %</p> <p>(4) aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, uguale o superiore a 75 %, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(aa) inferiore a 30 %</p> <p>(bb) uguale o superiore a 30 % e inferiore a 40 %</p> <p>(cc) uguale o superiore a 40 % e inferiore a 50 %</p> <p>(dd) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(ee) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(ff) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 75 %</p> <p>(gg) uguale o superiore a 75 % e inferiore a 80 %</p> <p>(hh) uguale o superiore a 80 %</p> <p>(II) non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari, il cui tenore, in peso, di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte) è :</p> <p>(a) uguale o superiore a 50 % e inferiore a 60 %</p> <p>(b) uguale o superiore a 60 % e inferiore a 70 %</p> <p>(c) uguale o superiore a 70 % e inferiore a 80 %</p> <p>(d) uguale o superiore a 80 %</p>	<p>5700 13</p> <p>5700 23</p> <p>5700 33</p> <p>5700 42</p> <p>5700 52</p> <p>5700 62</p> <p>5800 13</p> <p>5800 23</p> <p>5800 32</p> <p>5800 42</p> <p>5800 52</p> <p>5800 62</p> <p>5800 72</p> <p>5800 82</p> <p>5900 12</p> <p>5900 22</p> <p>5900 32</p> <p>5900 42</p>	<p>—</p> <p>20,16</p> <p>26,46</p> <p>32,76</p> <p>39,06</p> <p>45,36</p> <p>—</p> <p>20,16</p> <p>26,46</p> <p>32,76</p> <p>39,06</p> <p>45,36</p> <p>48,51</p> <p>51,66</p> <p>32,76</p> <p>39,06</p> <p>45,36</p> <p>51,66</p>

- (1) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.  
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.
- (2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.  
Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.  
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :  
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,  
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (3) Sono ivi compresi i prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) della tariffa doganale comune e denaturati conformemente all'allegato III del regolamento (CEE) n. 2054/76.
- (4) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.  
L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :  
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;  
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.  
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :  
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,  
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (5) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :  
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.  
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :  
— moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,  
— diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;  
b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.  
All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :  
— il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,  
— il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.
- (6) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.
- (7) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.
- (8) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti contenenti del latte scremato in polvere ovvero della farina di pesce o dell'olio di pesce e/o dell'olio di fegato di pesce e/o più di 6 grammi di ferro (sotto forma di solfato di ferro) e/o più di 1,2 grammi di rame (sotto forma di solfato di rame) per 100 chilogrammi di prodotto.
- NB : — Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, Andorra, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75.  
— Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 37/75.  
— S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

---

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2811/79 DELLA COMMISSIONE**

del 13 dicembre 1979

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71<sup>(5)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(4)</sup> GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la Repubblica democratica tedesca — gli altri paesi terzi	45,00 53,00 0
10.01 B	Frumento duro	—
10.02	Segala	42,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la Repubblica democratica tedesca — gli altri paesi terzi	50,00 57,00 —
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	40,00 —
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	90,00 90,00 77,00 77,00 57,00 57,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	60,00 60,00 60,00 60,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	— — —
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	90,00

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2812/79 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 dicembre 1979**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2775/79<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 21.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	20,94 17,13 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

#### AVVISO AL LETTORE

L'aumento dei costi di produzione ha reso necessaria per l'anno civile 1980 la revisione del prezzo d'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed al suo supplemento.

I prezzi sono stati fissati come segue :

Gazzetta ufficiale L + C :	FB 4 000 / Lit 113 000
Supplemento S :	FB 1 700 / Lit 48 500